



Comune di Azzano Decimo

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 29/04/2025

O G G E T T O

Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025

Il giorno 29 aprile 2025 alle ore 17:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta secondo le modalità di cui al "Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale", si è riunito il Consiglio comunale, in adunata ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

		Presente/Assente
Vatamanu Paul	Presidente del Consiglio	Presente
Piccini Massimo	Sindaco	Presente
Spagnol Giacomo	Vicesindaco	Presente
Bianco Micol	Componente del Consiglio	Presente
Boraso Manuele	Componente del Consiglio	Presente
Bortolus Angelo Franco	Componente del Consiglio	Presente
De Trane Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Ferraiuolo Antonio	Componente del Consiglio	Presente
Guin Enrico	Componente del Consiglio	Presente
Montagner Omar	Componente del Consiglio	Assente
Murador Valentina	Componente del Consiglio	Presente
Padovan Monica	Componente del Consiglio	Presente
Panontin Paolo	Componente del Consiglio	Assente giustificato
Pardini Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
Pavan Manuela	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Pigat Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Pilot Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pol Muzzin Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Ramaliu Ervin	Componente del Consiglio	Presente
Schiavo Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Sist Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Stefanutto Lorella	Componente del Consiglio	Presente
Sut Diego	Componente del Consiglio	Presente
Vazzoler Narciso	Componente del Consiglio	Assente giustificato
Presenti n. 22	Assenti n. 3	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Loris Grando.

Presente l'Assessore esterno Alberto Raffaele Locatelli.

Constatato il numero legale degli intervenuti si procede al suo regolare svolgimento.

Assume la presidenza il Dott. Paul Vatamanu in qualità di Presidente del Consiglio Comunale e procede all'esposizione dell'oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025

Risultano assenti i Consiglieri Panontin, Vazzoler, Montagner.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile Servizio Finanziario.

PROPOSTA

“PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2”;
- Le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” approvate dal MEF in data 10.02.2025 hanno precisato che detta previsione normativa (“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”) non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale;
- le deliberazioni ARERA n. 389 del 03/08/2023 e n. 7/2024/R/rif del 23/01/2024 hanno approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRECISATO che detto Ente è stato costituito con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 ed ha assunto la denominazione di "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR);

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 23.04.2024 e i relativi allegati, con la quale l'Assemblea regionale d'Ambito (AUSIR) ha provveduto a validare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. i piani economico - finanziari aggiornati per il biennio 2024 -2025 di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), fra i quali anche quello relativo al Comune di Azzano Decimo;

ESAMINATO dunque il Piano Finanziario 2025 del servizio di gestione dei rifiuti relativi al Comune di Azzano Decimo, allegato A) alla presente deliberazione, che espone, tenuto conto del limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, un importo complessivo di € 1.975.565,00 suddiviso in quota variabile per € 1.199.599,00 e quota fissa per € 775.966,00;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2025, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione di Arera n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR, entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, etc..) e dunque i costi complessivi da finanziare mediante tariffa, al netto delle suddette componenti, risultano pari ad €. 1.896.641,02 di cui €. 1.120.675,02 di quota variabile ed €. 775.966,00 di quota fissa;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato con deliberazione consiliare n.26 del 04.06.2024;

PRECISATO che la quota variabile della tariffa, relativa alla raccolta e allo smaltimento della frazione umida:

- sarà attribuita a tutte le utenze domestiche, ad eccezione di quelle che svolgano un completo compostaggio, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del regolamento TARI;
- sarà attribuita a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle provviste di apposito contenitore, per le quali la stessa sarà calcolata in ragione delle quantità conferite, con le modalità e casistiche previste dal comma 3 dell'art. 19 del regolamento TARI;

DATO ATTO che la quota variabile della tariffa di tutte le utenze viene conteggiata tenendo conto anche del numero di svuotamenti della frazione secca, secondo le modalità esplicitate negli articoli 17 e 19 del regolamento comunale;

RICORDATO CHE:

- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente K_a , è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. I coefficienti k_a sono indicati nella tabella 1a allegata al D.P.R. 158/1999; Il coefficiente K_b è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, serve a rendere proporzionale al numero dei suoi componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo familiare. Agli Enti è consentito determinare i coefficienti k_b all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti K_c tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche;
- i coefficienti K_d sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, e

vengono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall'Ente all'interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a e 4a allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche tra i Comuni con più di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014;

VISTO, come dettagliato negli allegati, che la copertura della quota variabile e fissa del Piano Finanziario graverà, nel rispetto dei limiti minimi/massimi delle tabelle 2,3 e 4 del DPR 158/99, in percentuale del:

- 78,94 % a carico delle utenze domestiche;
- 21,06 % a carico delle utenze non domestiche:

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 22 c. 4 del regolamento TARI, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

RITENUTO altresì di stabilire ai sensi dell'art. 33 del regolamento TARI le seguenti scadenze di pagamento della TARI relative all'anno 2025:

- 1^a rata – 30 settembre 2025;
- 2^a rata – 31 marzo 2026;

PRECISATO che per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Regolamento le utenze domestiche dotate del contenitore per la raccolta del verde, indipendentemente dal numero degli svuotamenti, saranno tenuti al pagamento di un contributo nella misura fissata annualmente (allegato B), rapportata al periodo di possesso e al numero dei contenitori, e che tale contributo viene attribuito alla quota variabile del PEF;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la nota prot. n.131326 del 14.02.2025 della Direzione Centrale Finanze del Friuli Venezia Giulia, che conferma anche per l'anno 2025 la misura del TEFA nel 4 per cento;

RICORDATO altresì che:

- con la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022 (c.d. legge “salvamar”), a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
- con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, è stato modificato l'Allegato A alla suddetta deliberazione 386/2023/R/RIF prevedendo l'istituzione, a decorrere dall'1 gennaio 2025, della ulteriore componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, e che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

ACCERTATO che in relazione alla presente deliberazione non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, con conseguente obbligo di astensione;

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale;

RITENUTO pertanto di procedere in merito;

UDITI gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti;

CONSTATATO che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il numero dei presenti che risulta essere n__ (__in presenza e __ da remoto);

CON VOTAZIONE palese per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI:

ASSENTI:

VOTANTI:

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario 2025 allegato A) alla presente deliberazione, aggiornato e validato da AUSIR con deliberazione n. 11 del 23.04.2024;
3. **Di dare atto** che ai fini della manovra tariffaria 2025, i costi del servizio rifiuti risultanti dal PEF 2025 sono complessivamente di € 1.975.565,00 suddiviso in quota variabile per € 1.199.599,00 e quota fissa per € 775.966,00;
4. **Di dare atto** che i suddetti costi al netto delle detrazioni di cui all’art. 1.4 det. Arera 2/DRIF/2021, da coprire con tariffa sono pari ad €. 1.896.641,02 di cui €. 1.120.675,02 di quota variabile ed €. 775.966,00 di quota fissa;
5. **Di approvare** per l’anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. **Di dare atto** che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale della quota variabile e fissa del Piano Finanziario 2025 di cui al punto 4;
7. **Di dare atto** che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura del 4% stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta nota prot. n. 131326 del 14.02.2025;
8. **Di dare atto** altresì che a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, come integrata con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, si applicano le seguenti componenti perequative:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
 - UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, e che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
9. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relativa all’anno 2025:
 - 1^ rata – 30 settembre 2025;

- 2^ rata – 31 marzo 2026;

10. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2025 ad AUSIR, al fine di consentirle di adempiere a quanto stabilito dall'art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata con deliberazione n. 7/2024/R/rif, e al gestore della tariffa Ambiente Servizi S.p.A.;

Inoltre, considerata l'urgenza, il Presidente, prima di porre in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, verifica il numero dei presenti, che risulta essere n. ____ (____ in presenza e ____ da remoto);

CON I SEGUENTI VOTI espressi in modo palese

- presenti:
- assenti:
- votanti:
- favorevoli:
- contrari:
- astenuti:

resi per alzata di mano dai ____ Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.”

Allegati:

PARERI

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

09 aprile 2025

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Michele Sartor

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

09 aprile 2025

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Michele Sartor

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del presente atto

14 aprile 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Loris Grando

DISCUSSIONE

Il Presidente cede la parola all'Assessore competente De Trane, la quale illustra i vari aspetti della TARI.

Il Consigliere Guin anche a nome dei Consiglieri Pezzutti, Padovan, Boraso e Stefanutto presenta una

nota depositata agli atti, Prot. n. 12505/2025 con la quale chiede la convocazione di una commissione pubblica con la presenza di ARERA per affrontare il tema degli aumenti tariffari, quindi evidenzia come ogni anno ci sia un aumento costante delle bollette.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 e dall'art. 51, comma 4 dello Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

VISTI gli artt. 8 e sss. dello Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti;

CONSTATATO che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il numero dei presenti che risulta essere n. 22;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

presenti: n. 22

assenti: n. 3 (Panontin, Vazzoler, Montagner)

votanti: n. 20

favorevoli: n. 15

contrari: n. 5 (Pezzutti, Guin, Stefanutto, Padovan, Boraso)

astenuti: n. 2 (Schiavo, Bortolus)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, considerata l'urgenza, il Presidente, prima di porre in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, verifica il numero dei presenti, che risulta essere n. 22.

CON I SEGUENTI VOTI espressi in modo palese, resi per alzata di mano:

presenti: n. 22

assenti: n. 3 (Panontin, Vazzoler, Montagner)

votanti: n. 22

favorevoli: n. 22

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paul Vatamanu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Loris Grando

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it> – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 05/05/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

05/05/2025

L'impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 29/04/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 come modificato dall'art. 17 della Legge Regionale 24.05.2004, n. 17.

05/05/2025

Il Responsabile dell'esecutività
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Loris Grando

E' copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente.

05/05/2025

Il Segretario Comunale
dott. Loris Grando
(doc.to sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)